



Anna Laura Bonafini
Notaio

Repertorio n. 7753

Raccolta n. 4754

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di ottobre.

Registrato a Modena

29.10.2019

il 29/10/2019

al N° 11774 Serie 1T

Alle ore dieci e minuti zero zero.

Esatti /

In Modena, in via del Pozzo n. 79, presso il Policlinico nella sede operativa
dell'infranominanda Associazione.

Avanti a me Dott.ssa **Anna Laura Bonafini**, Notaio in San Felice sul Panaro,
iscritta al Collegio Notarile di Modena, è presente il signor:

- **Dugoni Claudio**, nato a Modena il 12 maggio 1944 e ivi residente in via Pa-
gliani n.32, codice fiscale: DGNCLD44E12F257Y.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui *identità personale* io Notaio
sono certa, mi richiede di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria degli
associati dell'Associazione:

- "**LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - SE-
ZIONE PROVINCIALE DI MODENA - ASSOCIAZIONE NON LU-
CRATIVA DI UTILITA' SOCIALE - O.N.L.U.S.**", in sigla "LILT", con
sede legale e domicilio fiscale in Modena (MO), 1stradello MArone n.5, codice
fiscale 94097010360, O.N.L.U.S. (Organizzazione non lucrativa di utilità so-
ciale), ente di livello nazionale, riconosciuto Pubblico con Legge 20 marzo
1975 n.70, associazione di volontariato iscritta nel Registro Regionale del Vo-
lontariato n. 948 in data 20 novembre 1994;

per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

	1) Adeguamento dello Statuto alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3.7.2017 n.117 recante "Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106" e conseguente adozione di un nuovo testo di Statuto;	
	2) Varie ed eventuali.	
	Su designazione unanime degli intervenuti e, in ogni caso, a norma dell'art. 19 del vigente Statuto, assume la presidenza dell'assemblea il signor Dugoni Claudio, in qualità di Presidente dell'Associazione, il quale mi invita a redigere il verbale dell'assemblea straordinaria di tutti gli associati, qui riuniti a norma dell'art. 15 del vigente Statuto	
	<i>IN SECONDA CONVOCAZIONE.</i>	
	Il presidente constata ed attesta:	
	A) che in data 8 ottobre 2019 l'assemblea è stata regolarmente convocata, con l'osservanza delle formalità e dei termini stabiliti dall'art.9, II comma, del vigente Statuto, mediante avviso affisso presso i locali della sede della Associazione nonché pubblicato sul sito web <i>www.lil.mo.it</i> della medesima almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, avviso contenente la data della prima e della seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, con precisazione che in data 28 ottobre 2019 l'adunanza convocata in prima seduta è andata deserta, così come dichiara e garantisce il comparente e come è stato altresì fatto constare da apposito verbale all'uopo redatto in pari data;	
	B) che, giusta le operazioni di controllo e di verifica effettuate dall'apposito ufficio istituito dalla Presidenza, anche sulla scorta dei libri, degli atti e degli altri documenti sociali, sono presenti in proprio n. 8 (otto) associati regolarmente iscritti nell'apposito libro ed aventi diritto al voto su un totale di n. 3677 (tre-	

	milaseicentosettantasette) associati regolarmente ed attualmente iscritti nell'ap-	
	posito libro, che il presidente dichiara avere diritto al voto, come risulta dall' <i>E-</i>	
	<i>LENCO NOMINATIVO</i> che, predisposto dall'Ufficio istituito presso la Pre-	
	sidenza e aggiornato alla data del 28 ottobre 2019, si allega al presente atto sot-	
	to la lettera "A", omessane la lettura per dispensa ricevuta;	
	C) del Consiglio Direttivo Sezionale, composto di complessivi n. 5 (cinque)	
	membri, e' presente il Signor:	
	- Dugoni Claudio, Presidente;	
	D) del Collegio dei Revisori dei Conti, composto di complessivi n. 3 (tre)	
	membri, e' presente il Signor:	
	- Bonvicini Tiberio (Presidente)	
	E) che, essendo raggiunto il <i>quorum</i> costitutivo previsto dall'art. 20, II comma,	
	del vigente Statuto, l'assemblea è validamente costituita in seconda convoca-	
	zione e indi atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, con	
	precisazione che é stato altresì rispettato quanto stabilito dall'art. 15, II com-	
	ma, del vigente Statuto e che nessuno degli intervenuti si oppone né si dichiara	
	insufficientemente informato sugli argomenti da trattare.	
	Alle ore dieci e minuti quindici il presidente inizia la trattazione dell'unico ar-	
	gomento posto all'ordine del giorno e, richiamandosi anche a quanto già am-	
	piamente discusso in precedenti riunioni preparatorie prima d'ora tenutesi in-	
	formalmente fra gli Associati, in qualità di Presidente dell'Assemblea svolge	
	una relazione sulle modifiche introdotte nello Statuto e sulle linee ispiratrici	
	del nuovo testo sottoposto all'attenzione dell'assemblea, segnalando che il	
	nuovo testo qui proposto é stato prima d'ora concordato fra gli Associati e di-	
	sposto in attuazione dei rilievi e delle richieste da parte dell'Ente Nazionale, ri-	

		sultando comunque già da tempo depositato presso la sede dell'Associazione.	
		Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, a nome del Collegio medesi-	
		mo, esprime parere favorevole alla approvazione delle modifiche <i>de quibus</i> .	
		Il presidente dichiara quindi aperta la discussione.	
		Dopo breve, ma esauriente discussione, non essendovi interventi, il presidente	
		dichiara chiusa la discussione stessa e propone agli intervenuti di procedere	
		per alzata di mano a deliberare l'approvazione del nuovo testo di Statuto.	
		Poiché nessuno degli intervenuti solleva obiezioni, il presidente mette ai voti la	
		proposta della suddetta deliberazione in forma palese per alzata di mano.	
		"L'assemblea,	
		- ritenute le comunicazioni del presidente;	
		- preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;	
		- riconosciuto l'indubbio interesse dell'Associazione deliberante ad adottare il	
		nuovo testo di Statuto e altresì la necessità di detta approvazione;	
		- previa rinuncia alla lettura integrale dello Statuto aggiornato;	
		delibera:	
		1) adottare un nuovo testo di statuto;	
		2) di confermare nella carica di Presidente del Consiglio Direttivo il Signor	
		Dugoni Claudio;	
		3) di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo i poteri occorrenti per da-	
		re esecuzione a quanto deliberato;	
		4) di delegare al Presidente del Consiglio Direttivo i poteri occorrenti per ef-	
		fettuare gli adempimenti conseguenti alla deliberazione adottata, con incarico	
		di apportare a questo atto le modificazioni che risultassero occorrenti allo sco-	
		po."	

	Il presidente, accertato che tutti gli intervenuti legittimati al voto, identificati in	
	apertura di assemblea e dettagliamente individuati nell' <i>ELENCO NOMINA-</i>	
	<i>TIVO</i> , cui si fa riferimento e conservato agli atti dell'Associazione, hanno	
	espresso voto favorevole, dichiara che la deliberazione suddetta, dopo prova e	
	controprova, risulta approvata all'unanimità dei presenti, essendo raggiunto il	
	<i>quorum</i> previsto a fini deliberativi dall'art. 20, III comma, del vigente Statuto.	
	Il presidente mi consegna, dunque, il nuovo testo di <i>STATUTO</i> , che si allega	
	al presente atto sotto la lettera " B ", omessane la lettura per dispensa ricevuta.	
	Accertato dal Presidente null'altro esservi da deliberare e che nessuno degli in-	
	tervenuti chieda la parola, il medesimo dichiara chiusa l'odierna assemblea alle	
	ore dieci e minuti quarantacinque.	

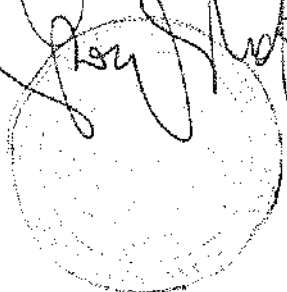
	Il presente Verbale é esente da imposte, diritti e bolli ai sensi del D.lgs.	
	460/1997.	
	Del presente atto io Notaio ho dato lettura al comparente che, approvandolo e	
	confermandolo, qui lo sottoscrive con me Notaio alle ore dieci e minuti cin-	
	quantacinque.	
	Consta di due fogli, dattiloscritti da persona di mia fiducia e completati di mia	
	mano su cinque pagine e sin qui della sesta.	
	F.to Dugoni Claudio	
	" " Anna Laura Bonafini Notaio - impronta del sigillo	

ELENCO PRESENTI SU 3.677 ASSOCIATI REGOLARMENTE INSCIRTTI ALLA DATA DEL
28 OTTOBRE 2019

Nome	Indirizzo	Firma
Ansaloni Maria Claudia	Via Vignolese, 687 Modena	M. Claudia Ansaloni
Marchini Francesca	Via P. Harris 125/11 Modena	Francesca Marchini
Iacono Elisabetta	Via Emilia Est, 305 Modena	Elisabetta Iacono
Maselli Ivano	Via F. Filzi, 46 Modena	Ivano Maselli
Nini Marina	Via Ricci, 21 Immodena	Marina Nini
Casari Silvana	Via F. Filzi, 46 Modena	Silvana Casari
Dugoni Claudio	Via Pagliani, 32 Modena	Claudio Dugoni

Mattiolini
Gregorio

frasse N. 13 F. M.

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]




Anna Laura Bonafini
Notaio

Allegato "B" atto rep.n. 7753/4754

TITOLO PRIMO

Denominazione - Sede - Scopi - Durata

Articolo 1

1. E' costituita l'Associazione provinciale di Modena di seguito chiamata Associazione provinciale, quale articolazione territoriale della LILT nazionale denominata Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) Associazione Provinciale di Modena - OdV.

Articolo 2

1.L'Associazione provinciale ha sede legale in Modena (41126) Stardello San Marone, 15, sede operativa in Modena (41124) presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico, via del Pozzo, 71.

2.Il Consiglio direttivo provinciale potrà, con propria deliberazione, modificare l'indirizzo della sede all'interno del medesimo Comune e potrà istituire e sopprimere delegazioni fiduciarie, uffici e/o strutture tecniche amministrative, nell'ambito territoriale provinciale, previo parere della Sede Centrale della LILT.

Articolo 3

1.L'associazione, opera a livello provinciale come entità rapportata alla LILT, ferma restando la propria natura di organismo costituito su base associativa autonoma e disciplinata dalla normativa di diritto privato ed in armonia con quanto in materia disposto dal Codice per il Terzo settore. Ha durata illimitata, fatta salva l'adozione dei provvedimenti straordinari disciplinati dallo Statuto nazionale relativamente al riconoscimento concesso all'Associazione di qualificarsi quale associazione dell'Ente da parte del Consiglio direttivo nazionale

	della LILT, per gli aspetti che rapportano l'Associazione alla struttura centrale.	
	Articolo 4	
	1.L'Associazione, che assume come compito primario la promozione della	
	prevenzione oncologica, socio-sanitaria e riabilitativa non ha finalità di lucro e	
	persegue, in particolare, gli scopi previsti dall'articolo 2 dello Statuto nazionale	
	della LILT, con le modalità ivi descritte.	
	2.Le cariche associative, le prestazioni dei soci e dei volontari sono gratuite.	
	3.Nell'ambito del territorio provinciale essa promuove ed attua le attività e le	
	iniziative di cui all'art.2 dello Statuto nazionale della LILT.	
	4.Tali attività, peraltro, sono riconducibili nell'esercizio di interesse generale	
	dettate dall'art. 5 del Codice del terzo settore che vengono svolte dall'Associa-	
	zione per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente se-	
	condo la propria natura associativa di cui all'art. 1.	
	Attività ricomprese nell'art.5 comma 1 lett a), b), c),d) g), h) e i).	
	5 L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari persegue la raccol-	
	ta del supporto pubblico e privato.	
	TITOLO SECONDO	
	Categorie di soci e quota sociale	
	Articolo 5	
	1.L'Associazione provinciale è formata dalle seguenti categorie di soci, così co-	
	me regolate dall'art.3 dello Statuto della LILT:	
	" soci ordinari	
	" soci sostenitori	
	" soci benemeriti	
	" soci onorari	

	2.Possono essere soci le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche e pri-	
	vate, gli enti nonché le associazioni non riconosciute, tutte prive di scopo di	
	lucro.	
	3.La classificazione delle suddette categorie di soci avviene secondo quanto	
	previsto dall'art. 3 dello Statuto nazionale della LILT.	
	4.L'Associazione provinciale, previa adozione di apposito regolamento delibe-	
	rato dal Consiglio direttivo provinciale e notificato alla Sede Centrale può con-	
	ferire attestati di onore e funzioni onorarie ai soci che si siano contraddistinti	
	per meritoria attività a sostegno della LILT, sentito il parere della Sede centra-	
	le.	
	5.L'Associazione provinciale è tenuta, in base al rapporto associativo, a comu-	
	nicare entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno il numero dei soci alla Sede	
	centrale.	
	6.I soci dell'Associazione provinciale della LILT, sempre in relazione al rap-	
	porto associativo in essere, ricevono una tessera conforme al modello appro-	
	vato dal Consiglio direttivo nazionale con l'indicazione anche dell'Associazio-	
	ne provinciale di appartenenza.	
	7.L'aspirante socio acquisisce lo stato di socio dell'Associazione previa doman-	
	da di iscrizione al Consiglio direttivo provinciale, con le modalità previste al ri-	
	guardo dalle vigenti disposizioni normative del Terzo settore.	
	Nell'istanza in parola l'aspirante socio deve anche dichiarare di conoscere e di	
	accettare, senza riserva alcuna, il presente statuto, come pure i disciplinari	
	eventualmente posti in essere dall'Associazione e di attenersi alle deliberazioni	
	legittimamente adottate dagli organi sociali.	
	Il CDP entro trenta giorni dalla data dell'istanza, la esamina senza alcun pre-	

	giudizio o intento discriminatorio e, accettata la richiesta di entrare a far parte	
	dell'Associazione, annota l'iscrizione nel libro dei soci, comunicando l'avvenuta ammissione al richiedente.	
	Qualora il CDP si pronunci negativamente, l'aspirante socio può, entro 30	
	giorni decorrenti dalla data di comunicazione di rigetto dell'istanza, proporre	
	reclamo all'Assemblea dell'Associazione per la riforma del provvedimento.	
	Articolo 6	
	1.Ciascun socio ha diritto di esercitare un solo voto nelle riunioni dell'organo	
	assembleare.	
	2.La qualità di socio è personale e si perde per:	
	a. dimissioni;	
	b. mancato pagamento della quota sociale annuale, determinata dal Consiglio	
	direttivo provinciale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, salvo un diverso	
	termine fissato dalla Sede centrale della LILT;	
	c. indegnità e/o atti contrari all'interesse dell'Associazione.	
	d. previa delibera del Consiglio direttivo provinciale, approvata a maggioranza	
	assoluta dei componenti e con voto segreto per:	
	= indegnità;	
	= atti contrari all'interesse dell'ente.	
	TITOLO TERZO	
	Organi dell'Associazione	
	Articolo 7	
	1.Sono organi dell'Associazione provinciale:	
	" il Consiglio direttivo provinciale (CDP)	
	" l'Assemblea dei soci	

	" il Presidente provinciale	
	" l'Organo di revisione o controllo contabile di cui agli artt.30 e 31 del Codice	
	per il Terzo settore.	
	Articolo 8	
	1.L'Assemblea provinciale dei soci ha i seguenti compiti:	
	" nomina e revoca i componenti del CDP e dell'organo di revisione contabile;	
	" delibera le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione	
	provinciale, previa comunicazione alla Sede centrale della LILT e nel rispetto	
	di quanto normato dal Codice per il terzo settore;	
	" delibera e approva, annualmente, il bilancio di previsione e di esercizio pro-	
	posto dal CDP, accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo;	
	" delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove	
	azioni di responsabilità nei loro confronti, secondo quando stabilito dall'art.28	
	del Codice per il Terzo settore;	
	" delibera sull'esclusione degli associati;	
	" delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'As-	
	sociazione;	
	" delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo	
	statuto.	
	2.E' facoltà delle singole Associazioni provinciali affidare altri compiti all'As-	
	semblea soprattutto in relazione alle normative regionali.	
	Articolo 9	
	1.L'Assemblea dei soci si riunisce almeno una volta l'anno.	
	2.E' convocata dal Presidente provinciale tramite invito affisso nei locali della	
	Associazione provinciale, pubblicazione sul sito web o sul notiziario dell'Asso-	

	ciazione oppure su uno o più organi di stampa a diffusione provinciale ovvero	
	comunicato con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo (pec, e-mail, sms, ecc.),	
	almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, salvo il maggior ter-	
	mine previsto in caso di elezione degli organi sociali.	
	3.Nell'avviso di convocazione deve essere riportato il luogo dove si terrà l'As-	
	semblea, la data e l'ora nonché l'ordine del giorno degli argomenti su cui è	
	chiamata a deliberare l'Assemblea dei soci.	
	4.L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente provinciale quando ne ab-	
	biano fatto richiesta scritta e motivata l'Organo di revisione o controllo conta-	
	bile oppure da almeno il 5% dei soci o nella misura percentuale dei soci ritenu-	
	ta congrua per assicurare la tutela delle minoranze.	
	5.Qualora il Presidente provinciale non provveda alla convocazione entro	
	quindici (15) giorni, vi provvede l'organo di revisione o controllo contabile	
	stesso quando questo ne abbia fatto richiesta.	
	Articolo 10	
	1.Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci in regola con il pagamento	
	della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi.	
	2 Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro socio, che non sia	
	componente del Consiglio direttivo provinciale o dell'Organo di Controllo,	
	conferendo ad esso apposita delega scritta corredata da fotocopia di un docu-	
	mento di identità in corso di validità del delegante.	
	3.Ciascun socio non può avere più di tre deleghe.	
	Articolo 11	
	1.L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del CDP e in caso di sua as-	
	senza o di suo impedimento dal vice Presidente, e in caso di assenza o di im-	

	pedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.	
	2.Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e qualora lo ritenga neces-	
	sario anche due scrutatori.	
	3.Compete al Presidente dirigere il dibattito assembleare e indicare il sistema di	
	votazione.	
	4.Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario apposito	
	verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, tenuto in consegna dal se-	
	gretario medesimo.	
	Articolo 12	
	1.In prima convocazione l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita con la	
	presenza di almeno la metà più uno degli associati.	
	2.Nelle assemblee convocate per l'elezione degli organi sociali o per le modifi-	
	che da apportare all'atto costitutivo o allo statuto, la seconda convocazione si	
	intende automaticamente fissata per la stessa ora del giorno successivo ed è	
	validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	3.L'Assemblea delibera a maggioranza dei votanti.	
	Articolo 13	
	1.I componenti del CDP e dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea	
	dei soci.	
	2.Un regolamento esecutivo, deliberato dal CDP, sulla base di uno schema ti-	
	po, formalizzato dalla Sede Centrale della LILT, da adottarsi almeno quindici	
	(15) giorni prima della scadenza degli organi sezionali, stabilisce procedure e	
	modalità delle operazioni elettorali prevedendo altresì, l'incompatibilità per i	
	coniugi, i parenti o gli affini entro il secondo grado, di ricoprire contestual-	
	mente le cariche sociali di cui al presente regolamento.	

	3.Le elezioni sono indette dal CDP uscente almeno quindici (15) giorni prima della scadenza del mandato.	
	4.E' data facoltà presentare una o più liste elettorali.	
	5.L'Associazione provinciale nella costituzione dei propri organi sociali favorisce l'attuazione del principio di pari opportunità tra uomini e donne.	
	6.In prima applicazione del presente Statuto, le elezioni del CDP LILT vengono indette dalla Sede Centrale che ne stabilirà tempi e modalità.	
	Articolo 14	
	1. L'Associazione provinciale è amministrata dal CDP - il cui Presidente è il rappresentante legale - composto da cinque a undici componenti, rispettandone la componente di genere secondo quanto disposto dalla normativa vigente.	
	Il CDP uscente motiva e determina, nell'occasione dell'adozione del Regolamento esecutivo di cui all'art.13 comma 2, il numero dei membri del consesso.	
	2. Possono essere eletti componenti del CDP i soci iscritti da almeno 3 (tre mesi) dalla data delle elezioni.	
	3. I componenti del CDP durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per 2 mandati.	
	4. Possono partecipare alle sedute del CDP, con voto consultivo, i soci che abbiano esercitato, senza demerito, il mandato di Presidente della Sezione per almeno due mandati.	
	Partecipano altresì alle riunioni consiliari, sempre con voto consultivo, il direttore sanitario degli ambulatori, ove questo esista, dell'Associazione, nonché un rappresentante eletto delle delegazioni comunali.	
	5.Le delegazioni comunali, espressione diretta di capillare vitalità dell'Associazione provinciale nell'ambito del proprio territorio, vengono costituite a richie-	

	sta dei singoli cittadini e previo motivato parere del CDP.	
	Articolo 15	
	1.Il CDP è convocato in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e, in seduta	
	straordinaria, ogni volta che il Presidente provinciale o la maggioranza del	
	Consiglio lo ritenga opportuno e qualora richiesto da norme speciali o da leggi	
	nazionali e regionali, per deliberare su specifici argomenti.	
	2.Il CDP è validamente costituito quando è presente la metà più uno dei suoi	
	componenti e delibera a maggioranza dei presenti.	
	3.Salvo diverse normative nazionali o regionali, in caso di parità di voti, quan-	
	do i presenti e votanti siano in numero pari, prevale il voto del Presidente pro-	
	vinciale.	
	4.Il CDP è presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza o di suo impedi-	
	mento dal vice Presidente.	
	5.In caso di assenza o di impedimento di entrambi, il CDP è presieduto dal	
	consigliere più anziano di età.	
	6.Di ciascuna riunione viene redatto, su apposito registro il relativo verbale,	
	numerato progressivamente che viene sottoscritto dal Presidente provinciale e	
	dal Segretario.	
	Articolo 16	
	1.Il CDP è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o di suo impedi-	
	mento, dal vice Presidente mediante avviso scritto, contenente gli argomenti	
	su cui pronunciarsi, consegnato a mano o inviato per posta, o posta elettronica	
	o qualsiasi altro mezzo idoneo che ne garantisca l'avvenuta ricevuta (es. sms,	
	whatsapp, ecc.) a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni	
	prima del giorno fissato per l'adunanza.	

	2.In caso di urgenza la convocazione può essere ridotta a tre giorni per mezzo	
	di posta elettronica.	
	3.La presenza di tutti i consiglieri sana qualsiasi irregolarità formale della con-	
	vocazione purché siano stati fissati gli argomenti da trattare.	
	Articolo 17	
	Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il CDP provvede alla sostit-	
	uzione nominando tra i non eletti il più votato della lista elettorale vincente.	
	Se la maggioranza dei componenti eletti del CDP cessa dalla carica, si dovrà	
	procedere al rinnovo dell'intero organo, dando relativa comunicazione alla Se-	
	de Centrale della LILT.	
	Articolo 18	
	1.Il CDP è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione, utili o necessari per il raggiungimen-	
	to degli scopi statutari.	
	2.A tal fine:	
	a. attua le finalità istituzionali adeguandosi agli atti d'indirizzo del CDN della	
	LILT, riguardo le finalità di cui all'art. 2 dello Statuto nazionale e provvede alla	
	raccolta dei fondi e all'iscrizione dei soci;	
	b. assume iniziative in raccordo con le indicazioni espresse dal CDN nell'am-	
	bito della propria competenza territoriale in conformità degli scopi previsti	
	dall'art.2 dello statuto nazionale;	
	c. approva annualmente il bilancio di previsione e di esercizio, previo parere	
	del l'Organo di Controllo;	
	d. adotta il Regolamento Elettorale redatto dalla Sede Centrale della LILT;	
	e. elegge il Presidente Provinciale e il Vice Presidente, a maggioranza di voti e	

	a scrutinio segreto;	
	f. il Consiglio Direttivo Provinciale, su proposta del Presidente, può delegare a	
	uno o più membri, determinati poteri per singole operazioni, nei limiti indivi-	
	duati con propria deliberazione;	
	g. Il Presidente e gli altri componenti del Consiglio Direttivo Provinciale, en-	
	tro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, possono richiederne l'iscrizio-	
	ne nel Registro unico nazionale del Terzo settore, così come dettato dall'art.26	
	comma 6 del citato Codice del Terzo settore;	
	h. Il Consiglio Direttivo Provinciale può avvalersi, a titolo gratuito, della figura	
	del Segretario dell'Associazione provinciale, quale organo tecnico dell'Ente	
	preposto alla gestione dell'attività amministrativa, ivi compresa la funzione di	
	segretario del CDP, per l'esecuzione degli atti deliberativi secondo le disposi-	
	zioni impartite dallo stesso organo e dal presidente;	
	i. Al Segretario dell'Associazione compete, inoltre, la tenuta e conservazione	
	degli atti, la funzione di segreteria in seno alle commissioni o gruppi di lavoro	
	eventualmente posti in essere dal CDP.	
	3. Il Presidente provinciale invia alla Sede Centrale, in costanza del rapporto as-	
	sociativo e perché ne abbia doverosa conoscenza, il bilancio d'esercizio appro-	
	vato dal CDP e dall'Organo di Controllo entro il 28 febbraio dell'anno succes-	
	sivo e il bilancio preventivo con allegato il programma delle attività entro il 30	
	settembre dell'anno precedente per la relativa valutazione rispetto alle indica-	
	zioni del CDN, alla coerenza rispetto ai programmi nazionali ed ai fini istitu-	
	zionali della LILT, con conseguente presa d'atto. Eventuali difformità riscon-	
	trate in sede di valutazione dovranno essere sanate, pena la revoca del ricono-	
	scimento LILT, entro il termine stabilito nella formale contestazione.	

	In via prioritaria il Presidente è tenuto, secondo quanto previsto dal Codice	
	per il Terzo settore, a trasmettere il bilancio agli Uffici del Registro unico na-	
	zionale secondo le forme modalità previste e in relazione alla capacità econo-	
	mica e contabile del conto stesso.	
	4. In caso di necessità o urgenza, il solo Presidente ha facoltà di prendere deci-	
	sioni di competenza del Consiglio Direttivo Provinciale, salvo ratifica da parte	
	dello stesso Consiglio Direttivo Provinciale alla prima riunione da convocarsi	
	entro i successivi trenta giorni, pena la decadenza del provvedimento assunto.	
	Tale facoltà non è esercitabile per deliberazioni riguardanti il bilancio d'eserci-	
	zio, il bilancio preventivo, la sottoscrizione di atti d'obbligo o spese superiori a	
	euro 5.000 (cinquemilaeuro/00).	
	Articolo 19	
	1.L'Associazione è dotata dell'Organo di controllo, al quale si applica l'art.2399	
	del Codice civile.	
	L'Organo viene scelto, così come stabilito dall'art.30 comma 5 del richiamato	
	codice del Terzo settore, tra le categorie di soggetti di cui all'art.2397 del Codi-	
	ce civile.	
	All'Organo, in seno al quale almeno un componente sia un revisore legale	
	iscritto nell'apposito registro, si affida anche l'esercizio del controllo contabile	
	dell'Associazione, svolgendo compiti e funzioni di cui al richiamato art. 30 del	
	Codice per il Terzo settore.	
	2.L'Organo dura in carica per lo stesso periodo del CDP.	
	Articolo 20	
	1. Presso ogni Regione si procede alla costituzione di un Coordinamento Re-	
	gionale delle Associazioni Provinciali, al fine di promuovere iniziative di co-	

	mune interesse regionale - in coerenza con i compiti e gli scopi istituzionali	
	della LILT - e di assicurare lo svolgimento di una attività di collegamento con	
	la Sede centrale riguardante lo stato di attuazione locale di tali azioni, degli atti	
	di indirizzo emanati dal C.D.N. e dei programmi nazionali. I Presidenti delle	
	Associazioni Provinciali individuano tra gli iscritti alle medesime Associazioni,	
	entro 60 (sessanta) giorni dalla loro elezione, una terna di candidati a Coordi-	
	natore Regionale da sottoporre alla nomina del C.D.N.. La carica di Coordina-	
	tore Regionale è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese debitamente do-	
	cumentate.	
	Ai fini della maggiore efficienza e tempestività nella realizzazione di program-	
	mi nazionali il Coordinatore regionale può rappresentare al CDN richieste di	
	contributo finanziario per le Associazioni provinciali di riferimento.	
	Parimenti il Coordinatore regionale può presentare analoghe richieste di con-	
	tributi finanziari per progetti promossi dalle singole Associazioni provinciali.	
	Richieste di finanziamento al CDN possono essere presentate da più coordi-	
	namenti regionali per la promozione di specifici progetti a valenza interregio-	
	nale.	
	2. Il Coordinamento Regionale ha sede presso la Associazione Provinciale di	
	appartenenza del Coordinatore.	
	3. Il Coordinatore resta in carica tre anni e può essere riconfermato una sola	
	volta.	
	4. Con atto di indirizzo adottato dal C.D.N. sono disciplinate le modalità di	
	organizzazione e funzionamento dei Coordinamenti Regionali.	
	TITOLO QUARTO	
	Patrimonio - Gestione finanziaria	

	Articolo 21	
	1.L'Associazione provinciale provvede agli scopi statutari:	
	a. con le rendite del proprio patrimonio mobiliare e immobiliare da utilizzare	
	per lo svolgimento degli scopi istitutivi e finalizzato al perseguimento delle fi-	
	nalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;	
	b. con le quote associative versate dai soci;	
	c. con i proventi delle proprie attività nonché di quelli provenienti dalla Sede	
	Centrale LILT per contributi e partecipazioni a campagne nazionali;	
	d. con oblazioni di enti pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, non-	
	ché rimborsi derivanti da contributi di organismi locali e convenzioni territo-	
	riali e con eventuali contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali.	
	Articolo 22	
	1.L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.	
	2.Per ogni esercizio finanziario devono essere compilati il bilancio d'esercizio	
	con annesso lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa e il	
	bilancio preventivo con il programma di attività che dovranno essere comuni-	
	cati preventivamente all'Organo di revisione contabile e di controllo.	
	L'Associazione è tenuta, al ricorrere delle condizioni, a depositare presso il Re-	
	gistro unico nazionale per il Terzo settore e pubblicare presso il proprio sito	
	internet il bilancio sociale nei termini previsti dall'art.14 del Codice per il Ter-	
	zo settore.	
	Articolo 23	
	1.L'Associazione ha patrimonio proprio, distinto da quello della LILT nazio-	
	nale, ed opera in completa autonomia contabile, amministrativa e gestionale,	
	rispondendo con il proprio patrimonio di tutte le obbligazioni inerenti i rap-	

	porti da essa instaurati. E' inibita all'Associazione la distribuzione anche in	
	modo indiretto di avanzi di gestione o utili, fondi e riserve comunque denomi-	
	nate ai propri associati, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scio-	
	glimento del vincolo associativo.	
	2.Versa alla Sede centrale il contributo annuale relativo al numero dei soci	
	iscritti, come determinato dal CDN.	
	3.Atteso che il CDN della LILT indica eventuali criteri di contribuzione alle	
	attività ed alle iniziative delle singole Associazioni provinciali, l'Associazione	
	provinciale partecipa in rapporto ai propri mezzi a programmi di rilevanza na-	
	zionale e regionale, secondo modalità e criteri riassunti dalla Sede centrale.	
	TITOLO QUINTO	
	Decadenza degli organi sezionali	
	Articolo 24	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione per qualunque causa è deliberato dall'As-	
	semblea straordinaria, con il voto favorevole di almeno trequarti degli associa-	
	ti. Nella medesima seduta l'Assemblea nomina uno o più liquidatori muniti dei	
	necessari poteri.	
	2. L'attivo residuale patrimoniale dell'Associazione, esaurita la liquidazione, e	
	secondo quanto disposto dall'Assemblea, sarà devoluto ad altra Associazione	
	LILT che sia ente del terzo settore, previa indicazione del CDN e parere posi-	
	tivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva altra e di-	
	versa destinazione imposta dalla legge.	
	TITOLO SESTO	
	Norme sulla trasparenza, transitorie e finali	
	Art.25	

	1.Tutte le attività dell'Associazione provinciale devono avvenire nel segno della massima trasparenza.	
	2.L'Associazione provinciale è tenuta presso la sede amministrativa a tenere aggiornato l'Albo nel quale affiggere, gli avvisi della vita associativa.	
	3.L'Associazione provinciale, pubblica il bilancio sociale sul proprio sito internet e sul Registro unico per il Terzo settore.	
	L'Associazione provinciale, inoltre, rende noti anche gli eventuali emolumenti, compensi e corrispettivi a qualsiasi titolo erogati a componenti degli organi associativi e operatori dell'Associazione provinciale.	
	Art.26	
	1.Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali dell'Associazione provinciale.	
	2.La richiesta è esaminata dal Presidente dell'Associazione provinciale. Qualora non vi sia dubbio alcuno sulla identità del socio, la legittimazione del socio richiedente e sulla sussistenza dell'interesse personale e concreto all'accesso essa è accolta senza ulteriori formalità.	
	3.Nel caso non fosse possibile l'accesso immediato, viene stabilito un altro giorno e comunque entro 30 giorni dalla richiesta formalizzata.	
	In presenza di eventuale diniego all'accesso, il socio rivolge richiesta al CDP e, per conoscenza, alla Sede Centrale LILT, chiedendo un pronunciamento al riguardo.	
	Ove perdurasse ancora il diniego di accesso anche da parte del CDP, il socio ha facoltà di rivolgersi direttamente all'Assemblea provinciale e, per conoscenza, alla Sede centrale.	
	Il Socio che esamina i libri sociali è tenuto alla riservatezza sulla documenta-	

